



DISTRETTO SCOLASTICO N°40
I.C. STATALE N. 1 ANDREA CANEVARO
Via Martiri Fantini, 46 - 48125 Castiglione di Ravenna (RA)
- Tel. 0544/951728 - Fax 0544/950755 CF: 92082600393 -
PEO: RAIC82800B@istruzione.it - PEC: RAIC82800B@pec.istruzione.it
Sito web: <http://icintercomunale1.edu.it> - Cod.Mec.: RAIC82800B



Circolare n.76

Castiglione di Ravenna, 09/10/2024

I.C.1 INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA
Prot. 0011450 del 09/10/2024
IV-3 (Uscita)

Ai Genitori degli Alunni/Tutori

Ai Fiduciari di Plesso

Ai Coordinatori di Classe

Alla Bacheca

Al Sito

OGGETTO: Gestione delle assenze degli alunni e dovere di puntuale giustificazione delle stesse da parte dei genitori mediante registro elettronico. Indicazioni per le Famiglie e per i Docenti

Si rammenta che la Legge 159/2023 ha modificato le norme relative all'obbligo di istruzione: a fronte di più di 15 giorni anche non continuativi di assenza non adeguatamente giustificate nell'arco di tre mesi è previsto l'avvio di una procedura amministrativa, che nei casi più gravi potrebbe portare a sanzioni penali. Per tutte le informazioni del caso, si rimanda alla sintesi del nuovo quadro normativo di seguito riportato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI ISTRUZIONE (LEGGE 159/2023)

Il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/2023 di conversione del decreto legge 123/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (consultabile al link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg>).

Di grande interesse risulta in particolare l'articolo 12, relativo al rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. Nello specifico, con detto articolo:

- E' stata introdotta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
- è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
- E' stato introdotto all'articolo 2, il comma 3-bis secondo cui "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare

frequenza della scuola dell'obbligo".

Dunque i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni giustificheranno tempestivamente ogni assenza nel Registro elettronico specificando la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi.

Il docente di classe dovrà verificare l'avvenuta giustificazione delle assenze e dovrà contattare urgentemente la famiglia in caso di inadempienza, sollecitando la regolarizzazione della posizione. In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente (il coordinatore di classe per la scuola secondaria) contatterà la segreteria scolastica per gli adempimenti del caso.

E' opportuno ricordare che nella scuola secondaria di primo grado, come da delibera n. 12 del 04/09/2024 del Collegio docenti, il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti. Il Collegio tra di esse prevede:

- deroghe per gravi motivi sociali/familiari o di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività artistiche-musicali proposte da istituti di alta formazione fino ad un massimo di 15 giorni;
- attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI fino ad un massimo di 15 giorni;

Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei $\frac{3}{4}$ previsto dal DPR 122/2009, i genitori saranno chiamati comunque a produrre documentazione comprovante.

Spetta a ciascun Consiglio di Classe valutare per ogni singolo caso, sulla base della documentazione presentata dalla famiglia, se sussistono i motivi per derogare al limite previsto dalla norma.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta ad ogni alunno/a, si indicano di seguito i limiti massimi di assenza per ciascun monte ore:

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE	MONTE ANNUALE PERSONALIZZATO (su 33 settimane annue di lezione)	NUMERO ORE OBBLIGATORIE ($\frac{3}{4} = 75\%$)	LIMITE MASSIMO DI ASSENZA ($\frac{1}{4} = 25\%$)
30 ore settimanali (per chi si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica o dell'Attività Alternativa)	990 ore	743 ore	247 ore
29 ore settimanali (per chi si avvale dell'uscita dalla scuola al posto dell'ora di Religione)	957 ore	718 ore	239 ore

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cristina Ambrogetti

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993